

CAMERA ARBITRALE ITALIANA DEL CAFFÈ

Presso la Camera di Commercio di Genova

STATUTO

Approvato in data 1° marzo 1978 e modificato dall'Assemblea dei Soci nelle riunioni del 24 Luglio 1997, 16 Aprile 2003, 5 Dicembre 2008, 11 Giugno 2009, 6 Luglio 2012 e 15 Febbraio 2019

Art. 1 – Costituzione e competenza

E' istituita in Genova la Camera arbitrale italiana del Caffè – in seguito detta C.A.I.C. – competente a decidere, in via di arbitrato irrituale per mezzo di appositi Collegi e qualunque sia la nazionalità delle Parti, le controversie relative a contratti di caffè, in uno dei seguenti casi:

- a) quando i contratti dai quali le controversie derivano contengano la clausola “Arbitrato Genova” o altra equivalente espressione in qualsiasi lingua;
- b) quando le Parti convengano, anche mediante scambio di corrispondenza, di deferire la controversia già insorta alla C.A.I.C.

Art. 2 – Caratteristiche

La C.A.I.C. è un organo tecnico, apolitico, non lucrativo, autonomo sia nella composizione e gestione associativa, sia nell'esercizio delle proprie specifiche funzioni, domiciliato presso la Camera di commercio di Genova.

Art. 3 – Soci

Possono associarsi alla C.A.I.C. le imprese, gli operatori, le associazioni italiane e straniere operanti nel settore del caffè.

Le domande di ammissione sono soggette al giudizio insindacabile del Consiglio direttivo.

In nessun caso possono fare parte della C.A.I.C. le imprese inadempienti a decisioni arbitrali.

Art. 4 – Quote

I Soci della C.A.I.C. contribuiscono al suo funzionamento con una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo le previste esigenze. Le quote alimentano il fondo comune gestito dal Presidente.

Art. 5 – Organi

Sono organi della C.A.I.C.: L'Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario. Essi non hanno alcuna ingerenza nel merito delle decisioni dei Collegi arbitrali.

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, mediante avviso inviato ai Soci con anticipo di almeno quindici giorni e contenente gli argomenti all'ordine del giorno nonché la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, fattibile anche nello stesso giorno indicato per la prima.

L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione purché sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Ciascun Socio può rappresentarne altri per delega, fino al massimo di due.

L'Assemblea approva la relazione del Presidente e il rendiconto della gestione, elegge (a scrutinio segreto) il Consiglio direttivo, può modificare lo statuto ed il regolamento, sempre deliberando a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

La C.A.I.C. è retta da un Consiglio direttivo di sei membri, dei quali 5 eletti ogni triennio dall'Assemblea e rieleggibili, ed uno designato dalla Camera di commercio.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide purché siano presenti, fisicamente o in forma di teleconferenza, almeno quattro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio assume tutte le deliberazioni ritenute necessarie per assicurare il regolare funzionamento dell'Istituzione e dei Collegi Arbitrali.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente e il vice Presidente della C.A.I.C. sono eletti dal Consiglio direttivo nel proprio seno.

Il Presidente ha la rappresentanza della C.A.I.C., ne cura il buon andamento tecnico e amministrativo, vigila sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari e svolge i compiti previsti dalle stesse.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal vice Presidente.

Art. 9 – Segretario

Il Segretario della C.A.I.C. è incaricato dal Consiglio direttivo su indicazione della Camera di commercio, e svolge anche le mansioni di Segretario dei Collegi Arbitrali.

Art. 10 – Ruolo degli Arbitri

Il Ruolo degli Arbitri è formato da persone fisiche, individualmente o appartenenti ad imprese comunque associate alla C.A.I.C., fatta eccezione per gli arbitri internazionali.

La formazione del Ruolo compete al Consiglio direttivo.

Art. 11 – Estensione della competenza

A concorde richiesta delle Parti interessate, il Presidente può consentire l'effettuazione di arbitrati per controversie relative a prodotti diversi dal caffè. In tal caso le sentenze arbitrali di prima istanza sono definitive.